

Il diritto alla riservatezza o la riservatezza come diritto.
Appunti in tema di riservatezza ed *intimidación* sulla scorta della giurisprudenza
della Corte costituzionale e del *Tribunal Constitucional* *

di Gianluca Famiglietti **

sommario: 1. Premessa. - 2. *Privacy*, l'antenato comune. - 3. *Derecho a la intimidad*: un cammino (abbastanza) lineare. - 4. Diritto alla riservatezza: un percorso (molto) tortuoso. - 5. Uno sguardo al futuro: la protezione dei dati genetici.

1. Premessa

Un'analisi del diritto alla riservatezza condotta in relazione alle nuove tecnologie (in particolare alle bio-tecnologie), immaginando di avvalersi del conforto della giurisprudenza costituzionale, pare essere - allo stato delle cose - operazione sterile prima ancora che ardua.

Siamo in presenza di un concetto giuridico relativamente nuovo, a tratti sgucciante per l'uso strumentale ed improprio che spesso ne hanno fatto sia il giudice ordinario che quello costituzionale.

Perché, dunque, la scelta di un'indagine che pare perdente in partenza, condotta per di più nel solco della comparazione tra ordinamenti?

Il fascino e la curiosità suscitati dalle nuove tecnologie sovente lasciano in secondo piano gli interrogativi attorno alle modalità secondo cui il loro sviluppo avviene, un progresso che non può vedersi limitato dalle sole conoscenze scientifiche. Preoccupante è il loro sviluppo che procede al margine di esigenze giuridiche ed al riparo dei generali e contingenti richiami ad un progresso inevitabile e perciò non controllabile, inarrestabile e perciò non limitabile.

La vera sfida dell'epoca della mondializzazione è forse quella di riflettere sui limiti al progresso tecnologico imposti dal rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, in particolare dalla tutela della sua sfera più intima.

In base ad una simile impostazione, la prospettiva costituzionalistica consente di individuare e distinguere gli ordinamenti statali che consacrano nelle Carte fondamentali strumenti di protezione della vita privata, da quelli che sono sprovvisti di figure specifiche di tutela, ma che tuttavia recuperano forme di difesa da altri diritti (proprietà privata, libertà individuale, autodeterminazione, ecc.).

Il ruolo del giudice costituzionale, pertanto, interpretativo nelle due tipologie di ordinamenti, ma con una componente decisiva di "creatività" nelle esperienze del secondo tipo, si rivela fondamentale nella fase "primitiva" di individuazione e definizione dell'essenza del diritto, ma risulterà indispensabile ogniqualvolta si presenterà l'esigenza di adeguare quel nucleo fondamentale alle sollecitazioni del progresso tecnologico o di arrestare di fronte ad esso le dissennate spinte centrifughe.

La scelta di focalizzare la comparazione sul confronto Italia-Spagna (e sul binomio riservatezza-*intimidación*) si fonda su due ragioni tra esse collegate: la prima è dettata dal riconoscimento espresso che la Costituzione spagnola del 1978 dà al *derecho a la intimidad personal y familiar* (art. 18.1), includendolo nel novero dei diritti tutelabili tramite *recurso de amparo*. La legislazione e la giurisprudenza (in special modo costituzionale) scaturite in Spagna hanno segnato un percorso definitorio del diritto in esame assai diverso rispetto a quello che in Italia è stato fatto proprio soprattutto dai giudici ordinari, in considerazione dell'assenza in Costituzione di un esplicito richiamo alla riservatezza.

La seconda ragione nasce dalle indubbie affinità socio-culturali che avvicinano i due Paesi, un retroterra comune, quindi, che, sia pure da traiettorie differenti, ha condotto ad approdi simili.

2. *Privacy*, l'antenato comune

A distinte radici etimologiche cui si accompagnano contenuti giuridici diversi^[1], fa riscontro nel linguaggio comune, ma sovente anche in quello tecnico-giuridico, l'impiego dei termini *privacy*^[2], *intimidación* e riservatezza (ai quali possono

aggiungersi la *vie privée* francese, la *privat sphere* tedesca o la *privacidad* dei Paesi latinoamericani) come sinonimi, trattandosi di concetti più vicini alla sociologia ed alla filosofia del diritto, i cui contorni tendono paradossalmente a sfumarsi dinanzi al tentativo - in molti casi forzato - di operare una *reductio ad unum*.

Caratteristica propria della riservatezza è la dinamicità, la mutevolezza di ordine spazio-temporale: risulta ovvio che il senso di *privacy* nella società informatica sia ben più complesso di quello proprio della società americana dei primi del Novecento.

Alla luce del processo evolutivo che l'ha interessata, la *privacy* sembra non possa più esaurirsi in uno *status* negativo, nel solo potere cioè di escludere le intromissioni non consentite. Il titolare, infatti, può avere più interesse alla circolazione controllata di informazioni che lo riguardano piuttosto che ad interromperne il flusso.

L'immagine evocata dal diritto alla riservatezza è quella dei cerchi concentrici il cui cuore è costituito da elementi che godono di più incisiva protezione, i cosiddetti "dati sensibili", mentre allontanandosi progressivamente dal nucleo centrale se ne incontrano altri caratterizzati da una tutela che tende ad affievolirsi sino addirittura a scomparire, come nel caso dei dati pubblici conoscibili da chiunque.

Questa ultima ricostruzione rischia, però, di rivelarsi pericolosa alla luce del fenomeno delle banche dati gestite elettronicamente: dati apparentemente innocui o irrilevanti possono essere combinati infinitamente e diventare fonte di discriminazione (*infra*, § 5).

La legge 675/96 (abrogata a seguito dell'entrata in vigore del *Codice sulla protezione dei dati personali*, d.lgs. 196/2003) ha, pertanto, rinunciato ad una definizione del diritto alla riservatezza, incentrando l'attenzione sulla protezione dei dati personali, più ampia, che va al di là della tutela dell'intimità individuale, pur presupponendola. Solo in via interpretativa, muovendo dalla considerazione dei dati all'interno del perimetro segnato dalla regola del consenso, si può procedere a delineare i contenuti normativi della sfera protetta. Si osserverà come non sempre il consenso dell'interessato sia posto a presidio della *privacy* del medesimo: "personale" non è (più) sinonimo di segreto e la finalità della raccolta sarà la chiave di lettura indispensabile per individuare la protezione del dato stesso.

Si è delineata così una semplice enumerazione dei contenuti, più aderente forse alla natura della riservatezza anziché una definizione che, per quanto corretta, sarebbe stata necessariamente restrittiva.

La sensazione che comunque rimane evoca la resistenza di un generale diritto alla riservatezza che non è identico alla somma degli aspetti specifici riconosciuti dalle leggi e dalla giurisprudenza, analogamente a quanto la giurisprudenza della Corte Suprema americana si proponeva di fare evitando una rigorosa definizione e attingendo ai valori etici nel tentativo di dare un contenuto concreto al diritto.

La riservatezza può, quindi, concepirsi come una "zona buia", in cui non è consentito ad altri fare luce sul segreto, che deve essere posto al riparo dalla ingerenza altrui, riducendosi ad una libertà passiva e ad un problema di conoscibilità, oppure, sotto il profilo attivo, come potere di decidere e di conoscere quali e quante delle informazioni che ci riguardano possano circolare pubblicamente, tutelando così l'ambito privato.

Della riservatezza può darsi, poi, anche una lettura più "sostanziale" - di elaborazione giurisprudenziale statunitense - secondo la quale può definirsi "riservatezza" una sorta di *spatium deliberandi*, il luogo morale, cioè, dove sviluppare la propria autonomia, il compimento delle scelte personali, l'intimità e, trattandosi non più di un semplice problema di conoscenza ma di libera esplicazione di attività, ci si riferisce ad un concetto di *privacy* su cui fondare il diritto a compiere scelte personalissime, libere da condizionamenti ed interferenze nei più diversi ambiti, dalla contraccezione all'aborto^[3], dalla procreazione assistita alla libertà sessuale, dalla salute all'educazione.

Ecco che dietro l'uso della parola e della nozione di riservatezza si gioca una partita fondamentale per i diritti della persona ed una utilizzazione non appropriata può dare luogo a pericolose "aperture", soprattutto nei nuovi settori dove essa trova applicazione (ancora *infra*, § 5).

3. *Derecho a la intimidad*: un cammino (abbastanza) lineare

L'analisi della traiettoria seguita dal *derecho a la intimidad* nell'ordinamento spagnolo sarà necessariamente analisi degli effetti del riconoscimento formale all'interno della Costituzione (art. 18.1 « È garantito il diritto all'onore, all'intimità

personale e familiare e alla propria immagine.» .2 «Il domicilio è inviolabile. Non sarà consentito accedervi o compiere alcuna perquisizione senza il consenso del titolare o senza una disposizione dell'autorità giudiziaria, salva flagranza di delitto.» .3 « È garantita la segretezza delle comunicazioni, in particolare postali, telegrafiche e telefoniche, salvo disposizione dell'autorità giudiziaria» .4 «La legge limiterà l'uso dell'informatica allo scopo di garantire l'onore e l'intimità personale e familiare dei cittadini ed il pieno esercizio dei loro diritti.»[4].

Da un punto di vista sistematico, l'art. 18 è inserito nella Sezione prima (Diritti fondamentali e libertà pubbliche) del Capitolo secondo (Diritti e libertà) del Titolo primo (Diritti e doveri fondamentali) della Costituzione, derivandone peculiarità in ordine alle garanzie legali e alla tutela costituzionale su diversi piani, su quello normativo, su quello istituzionale, su quello giurisdizionale.

Per il primo aspetto, quello normativo, è assicurata una specifica garanzia nei confronti della legge, nel senso che quest'ultima, per quanto dispone l'art. 53.1 Cost. («I diritti e le libertà riconosciuti nel Capitolo secondo del presente Titolo vincolano tutti i poteri pubblici. Soltanto per legge, che in ogni caso dovrà rispettarne il contenuto essenziale, potrà regolare l'esercizio di tali diritti e libertà [...]»), dovrà concretizzare il contenuto minimo essenziale del diritto, pena una dichiarazione del *Tribunal Constitucional*, con la quale verrà ristabilita la supremazia della Costituzione.

Infine, le leggi che ne regoleranno l'esercizio dovranno essere leggi organiche (art. 81 Cost.), con la procedura aggravata che questa riserva comporta per l'approvazione e l'eventuale modifica del testo costituzionale seguirà il procedimento speciale dettato dall'art. 168 Cost.

Sul piano istituzionale, è invece prevista una garanzia generale data dal *control parlamentario de la acción del Gobierno* (art. 66.2), dalle *Comisiones parlamentarias de investigación* (art. 76.1), dal *derecho de petición individual y colectiva* (art. 77.1 e .2) e, più in particolare, dal ruolo svolto dal *Defensor del Pueblo*, che la *Ley Orgánica 3/1981* individua come soggetto tenuto ad «assicurare l'adeguamento del sistema costituzionale dei diritti fondamentali alla evoluzione delle aspirazioni e delle necessità individuali e collettive».

La garanzia giurisdizionale, oltre a quella ordinaria prevista in linea generale per tutti i diritti davanti ai tribunali civili e penali, è data dalla protezione specifica prevista dal *procedimiento preferente y sumario dell'amparo judicial* (art. 53.2 Cost.). Accanto all'*amparo judicial*, sempre l'art. 53.2 prevede l'*amparo constitucional*, il ricorso esperibile dopo aver esaurito le vie giurisdizionali ordinarie e che tutela specificatamente verso le violazioni dei diritti e delle libertà ad opera di disposizioni, atti giuridici, o semplici fatti materiali provenienti dal potere pubblico (art. 41.2 *Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*).

Ricca è la tradizione giuridica spagnola[5] che accomuna le tre figure dell'art. 18.1 in un *derecho general de la intimidad* ed assai spesso questa è stata anche la lettura che ne ha dato la giurisprudenza; altri autori[6] ritengono, invece, che l'art. 18 esprima un unico bene giuridico, la *intimidad*, protetto dai diversi diritti elencati, con una possibile oscillazione del significato del *derecho a la intimidad*, pertanto, da quella più ristretta, come diritto di resistenza verso lo Stato ed i terzi, o quella ampia, invece, quale diritto al libero sviluppo della personalità, alla autodeterminazione, così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte Suprema americana[7].

Decisivo, al fine di determinare l'ampiezza del diritto alla intimità, risulta il legame tra il I comma dell'art. 18 ed il IV, relativo alla c.d. "libertà informatica", in grado di gettare un ponte tra il diritto alla intimità ed il diritto alla "autodeterminazione informativa".

La determinazione dell'ampiezza e dei contenuti del diritto alla riservatezza in Spagna, in virtù della sua costituzionalizzazione, è stato compito pressoché esclusivo del giudice costituzionale, tanto da avvicinare, fin quasi a farli coincidere, la *ponderación de bienes al balancing test* della *Supreme Court*[8].

Non ci si soffermerà qui sulle possibili distinzioni teoriche e giurisprudenziali tra *intimidad personal e familiar*; basti evidenziare che, da alcune sentenze del *Tribunal Constitucional* (si possono qui ricordare SSTC 231/1988 e 197/1991) che hanno trattato il problema da questo angolo visuale, emerge come in realtà si tratti di un unico diritto, vincolato alla personalità ed alla dignità della persona, che si estende non solo agli aspetti della vita propria ma anche a quella di persone rispetto alle quali esista un vincolo stretto e personale.

Risulta ricca di spunti, e perciò utile a questo tentativo ricostruttivo, la distinzione già presente in dottrina (tracce si riscontrano già agli albori delle teorizzazioni del giudice Cooley prima e di Warren e Brandeis poi), ma poi fatta propria

dal *Tribunal Constitucional*, tra *intimidación territorial* e *intimidación informacional*, per cui la prima proteggerebbe zone di isolamento di fronte a intrusioni di estranei, «un'area spaziale o funzionale della persona» (così ATC 642/1986), la seconda avente ad oggetto le informazioni riservate delle persone.

Quello di intimità territoriale è potenzialmente un concetto amplissimo, abbracciando realtà completamente diverse, spaziando da quella che la giurisprudenza costituzionale definisce *intimidación corporal* (*ex pluribus*, STC 37/1989), all'idea assorbente di «sviluppo dell'individuo» (STC 57/1994). Rispetto all'intimità informativa, invece, prioritaria risulta l'individuazione della nozione di informazione costituzionalmente protetta dal punto di vista del diritto alla riservatezza, di cui sia legittimo, pertanto, il silenzio imposto ai terzi, se cioè si tratti di un'informazione obiettivamente intima secondo uno standard sociale (*ex multis*, STC 115/2000) o di un'informazione che, indipendentemente dal contenuto, si considera riservata, perché tale è per volontà dell'individuo (STC 57/1994).

La diversità dell'oggetto delle due dimensioni di intimità richiama diversità anche nelle possibili lesioni: l'intrusione in uno spazio riservato per prendere conoscenza di fatti relativi alla vita privata dell'individuo può costituire una lesione del diritto indipendentemente dall'aver ottenuto o meno informazioni (STC 98/2000, relativa alla installazione di microfoni sul posto di lavoro, nella specie un Casinò^[9]), così come l'invasione dello spazio riservato può essere illecita ma del tutto estranea alla ricerca di informazioni (cfr. STC 224/1999 conosciuta come sentenza sull'*acoso sexual ambiental*, secondo la quale le molestie sessuali in ambito professionale contrastano con l'art. 18.1 Cost.).

La giurisprudenza del *Tribunal Constitucional* ha mantenuto volutamente aperto il concetto territoriale di intimità al fine di assicurare la piena effettività del diritto, non identificando in maniera esaustiva le aree protette, né tipizzando le minacce che possono porle in pericolo, per offrire così protezione al diritto non solo nei confronti delle intromissioni già note ma anche di fronte ai rischi che possono sorgere in una società tecnologicamente avanzata (STC 119/2001, che ha stabilito come un'esposizione prolungata al rumore meriti la protezione offerta al diritto fondamentale all'intimità personale e familiare nella misura in cui impedisca gravemente lo sviluppo della personalità^[10]).

Per ciò che attiene all'aspetto tradizionale del diritto nella sua connotazione territoriale, quello dell'*intimidación corporal*, alla protezione, cioè, del sentimento del pudore di fronte a ispezioni e perquisizioni che non comportano lesione dell'integrità fisica, il *Tribunal Constitucional* (SSTC 137/1990, 37/1999, 120/1999) ha affermato che «il pudore riceve protezione dall'ordinamento nella misura in cui esso risponda a convinzioni e criteri radicati nella comunità», precisando che «l'ambito dell'intimità corporale costituzionalmente garantito non si estende fino a coincidere con quello della realtà fisica del corpo umano, dal momento che non si tratta di un'entità fisica, bensì culturale e di conseguenza si determina tramite il criterio dominante nella nostra cultura». Si tratta, quindi, di un ambito sfumato difficile da inquadrare precisamente, che in ogni caso ammette - non trattandosi di un diritto assoluto - delle intromissioni in alcune ipotesi giustificate (ad es., la protezione di un bene o diritto costituzionalmente riconosciuti) ed a certe condizioni (ad es., l'assenza di rischio per la salute e la proporzionalità, STC 7/1994).

Sia pur nel silenzio della Costituzione, pare scontato che la limitazione dell'ambito di intimità sia possibile solo attraverso una decisione giudiziale che dovrà garantirne una esecuzione rispettosa della dignità della persona; in questo senso conviene ricordare come il principio di proporzionalità dei sacrifici imposti nel caso di limitazione di un diritto fondamentale, sia di applicazione obbligata da parte del giudice (SSTC 26/1981, 13/1985) e come debba essere motivata la decisione sul punto (STC 62/1982), rendendosi possibile solo in tal modo una verifica successiva della decisione dell'organo giudiziario in merito al restringimento del diritto fondamentale e, mancando la ponderazione o la motivazione, la sentenza potrà essere cassata.

Punto fondamentale dell'indagine è stabilire se il quarto comma dell'art. 18 Cost. (*La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos*) costituisca semplicemente una garanzia in più per l'esercizio dei diritti già elencati o piuttosto un nuovo diritto di libertà, come sembra affermare lo stesso *Tribunal Constitucional* per la prima volta nella sentenza 254/1993, idea poi confermata in successive pronunce (in particolare, STC 290/2000).

Quella che comunemente viene definita "privacy informatica" ha origine in una sentenza del Tribunale Costituzionale Federale Tedesco del 1983, che configurò il diritto alla autodeterminazione informativa, ed alcuni autori^[11] hanno tentato di trasferirla all'ordinamento spagnolo, facendo riferimento all'art. 18.4 Cost.

Il dato testuale dell'art. 18.4 impone, contrariamente a quanto avviene negli altri tre commi, dei doveri positivi per lo Stato, non limitandosi all'esigenza negativa del rispetto dell'intimità, ed estende sensibilmente il campo protetto all'area

della vita privata. Si introduce l'idea nuova di controllo sul flusso di informazioni che ci riguardano, la necessità del consenso, le garanzie circa le modalità, le finalità del trattamento dei dati da parte del soggetto incaricato.

L'idea sostenibile è probabilmente quella per cui il diritto all'autodeterminazione informativa non rappresenti tanto un "nuovo diritto" che comincia là dove termina il diritto all'intimità, quanto piuttosto lo "stesso diritto" accompagnato da nuove tecniche e applicato ad un oggetto diverso, all'informatica; il diritto all'intimità deve necessariamente rimanere aperto e flessibile, suscettibile di ulteriori aggiustamenti per offrire protezione di fronte a nuovi sviluppi tecnologici o sociali che altrimenti resterebbero privi di protezione.

Lo stesso *Tribunal Constitucional* (STC 292/2000) ha provato a tracciare i confini ed a distinguere la funzione, l'oggetto ed il contenuto dei diritti di cui al I (intimità) e IV comma (protezione dei dati) dell'art. 18, in particolare chiarendo come quest'ultimo abbia per oggetto i dati di carattere personale, intendendo per tali tutti quelli che permettono l'identificazione della persona, la ricostruzione del suo profilo ideologico, razziale, sessuale o di qualunque altra indole e che in certe circostanze possano costituire una minaccia per l'individuo. Per esclusione, il diritto all'intimità si limita a proteggere i dati intimi, anche se la sensazione è che si sia solamente cercata, ancora una volta, una definizione aperta e con un carattere residuale tale da permettere di ricomprendervi ogni aggressione non ancora identificata al momento, perdendo l'occasione di fare maggiore chiarezza su un punto controverso.

Un tentativo di chiarezza si deve al Legislatore organico del 1992 (Ley Orgánica 5/1992 de 29 octubre, de regulación de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal), che ha distinto tra intimididad e privacidad, la prima in grado di coprire un ambito più ridotto, che si identifica con la sfera in cui si sviluppano gli aspetti più riservati della persona e l'altra con un raggio più esteso, che copre ogni dato riguardante la persona, che il soggetto ha diritto a mantenere in qualche modo riservato; la Ley Orgánica ha l'obiettivo di offrire protezione a quest'ultimo aspetto specifico, che rimane escluso dalla tutela dei primi tre commi dell'art. 18 e che viene, invece, richiamato dall'ultimo comma dove si fissa un dovere anche per lo Stato di limitare gli effetti negativi prodotti da una nuova tecnologia che indubbiamente presenta in sé effetti positivi.

La stessa Legge Organica nel 1993 è stata oggetto di due ricorsi di incostituzionalità, uno promosso dal *Defensor del Pueblo* e l'altro dalla minoranza parlamentare: il primo ha sottolineato come la cessione dei dati tra archivi diversi sia subordinata al consenso degli interessati, mentre nel secondo è stato chiarito come per ottenere una difesa contro la tecnologia informatica non sia più sufficiente restare ancorati al *derecho a la intimidad*, ma occorra definire con chiarezza i contorni di un nuovo diritto "all'autodeterminazione informativa", che non può configurarsi esclusivamente dal punto di vista garantistico e negativo del diritto all'intimità, di difesa di fronte agli attacchi all'ambito riservato della persona, reclamando invece un diritto attivo di controllo.

È indubbio che l'archetipo dei conflitti relativi alla vita privata della persona sia rappresentato dal contrasto tra libertà di espressione da una parte e diritto all'intimità dall'altra.

Le scelte operate al riguardo dal *Tribunal Constitucional* non sembrano troppo lontane da quelle della Corte di cassazione nella esperienza italiana (*infra*, § 4), indirizzate alla ricerca di un difficile equilibrio tra valori fondamentali di una società civile e democratica.

Su questa specifica materia forte è stato il contrasto tra *Tribunal Constitucional* e *Tribunal Supremo*; l'esempio più noto di tale conflitto, il caso *Preysler*^[12], conclusosi tra l'altro con una risoluzione senza precedenti, rappresenta un episodio di quella che può definirsi "la guerra tra le Corti" in Spagna.

Nella fattispecie il *Tribunal Supremo* aveva cassato la decisione dei giudici ordinari di grado inferiore, che avevano riconosciuto un indennizzo al personaggio famoso leso ingiustamente nella sua intimità; tale decisione venne poi ribaltata a seguito del *recurso de amparo* (STC 115/2000) proposto dalla parte attrice del processo civile, riconoscendo la violazione del diritto fondamentale invocato e stabilendo che il *Supremo* eseguisse la decisione per ristabilire il diritto violato.

Il *Supremo* pur dovendo uniformarsi alle conclusioni in merito alla violazione del diritto fondamentale del *Constitucional* ha dichiarato la quantificazione del risarcimento di sua esclusiva competenza ed ha ridotto notevolmente il risarcimento del danno patito, ma la ricorrente, ritenendo il risarcimento accordato puramente simbolico (quasi offensivo), ha proposto un ulteriore *amparo* lamentando il mancato *restablecimiento del derecho lesionado*. Il *Tribunal Constitucional* ha colto l'occasione per ingaggiare una prova di forza con l'antagonista istituzionale e, considerando che il *Supremo*

non avesse di fatto riparato il diritto leso, ha annullato (STC 186/2001) nuovamente la decisione del giudice di legittimità, provvedendo esso stesso a fissare in sede di giudizio di *amparo* l'importo dovuto per il risarcimento, esercitando così un vero e proprio potere sostitutivo giustificato dalla necessità di far prevalere l'interesse superiore della tutela dei diritti fondamentali[13].

Le sentenze citate assumono ai nostri fini grande importanza trattandosi della lesione dell'intimità familiare da parte di un mezzo di informazione grazie alle rivelazioni di un soggetto contrattualmente vincolato al segreto.

Nella sua prima pronuncia il *Tribunal Supremo* sembra dire che in linea generale non si può attribuire un ruolo prevalente a nessuno dei due diritti in gioco, ma che occorrerà procedere dal caso concreto e che sarà compito del giudice ordinario compiere una valutazione tra gravità della lesione dell'intimità ed interesse all'informazione, e che nel caso di specie, pur non essendo richiamabile il principio della prevalenza del diritto all'informazione su quello all'intimità per la carenza dell'interesse pubblico delle notizie divulgate, i fatti riportati non costituiscono un attentato all'intimità in quanto «pettegolezzi di poco conto, non offensivi né riprovevoli da un punto di vista sociale ma che rappresentano al massimo una giusta causa dell'interruzione del rapporto di lavoro».

Un simile impianto non solo è criticabile perché confonde o quanto meno avvicina (col rischio di sovrapporli) i concetti di onore e riservatezza, essendo quest'ultima lesa indipendentemente dalla natura disdicevole o meno dei fatti rivelati, ma pare altresì contraddittorio ritenere legittimo il licenziamento della domestica, che ha rivelato elementi di poca importanza e nient'affatto lesivi per la datrice di lavoro.

Il *Tribunal Constitucional* ribalta questa impostazione, in particolare insistendo sulla differenza tra lesione del diritto all'intimità e lesione del diritto all'onore, e sul significato dell'elemento della rilevanza rispetto a quello della veridicità dell'informazione nella risoluzione di conflitto tra diritti, affermando espressamente che «il diritto alla intimità non garantisce un'intimità determinata, bensì il diritto a possederla, a tal fine disponendo di un potere giuridico sulla pubblicità dell'informazione riguardante la sfera riservata della propria persona e della propria famiglia, indipendentemente dal contenuto di ciò che vuol mantenersi al riparo della conoscenza pubblica. Ciò che garantisce l'art. 18 Cost. è il segreto sulla nostra sfera d'intimità e, pertanto, vieta che siano i terzi, privati o pubblici poteri, a decidere quali siano i confini della nostra vita privata. Spetta perciò ad ogni individuo riservare uno spazio, più o meno ampio a seconda della sua volontà, che sia protetto dalla curiosità estranea, quale che sia il contenuto di tale spazio».

Ancora una volta si sfugge al difficile compito di tracciare il confine dello spazio protetto, ma si ribadisce fermamente che il diritto esiste e che la garanzia sta proprio nel potere di escluderne i terzi dalla conoscenza, e che spetta all'individuo determinare liberamente la zona riservata. Il limite al segreto è insomma dato dalla rilevanza degli altri diritti fondamentali e dai beni costituzionalmente protetti che possono contrastare e talvolta superare la volontà di mantenere segreto un aspetto della propria vita, ma ove non vi sia un altro diritto costituzionalmente protetto deve essere prevalente e sovrana la scelta dell'individuo di mantenere riservate certe informazioni che lo riguardano[14].

Il responso della sentenza costituzionale è però chiaro: il sacrificio del nucleo intimo della vita personale è del tutto ingiustificato, non vale né il richiamo al fatto che si tratti di un personaggio pubblico, in quanto esso gode comunque di un ambito riservato della propria esistenza, né che in passato avesse rivelato spontaneamente aspetti altrettanto segreti della propria vita familiare, in quanto la persona è libera di decidere quanto aprirsi all'esterno e non può esservi costretta, né, infine, può richiamarsi la funzione sociale ed educatrice della Stampa, in quanto - come esplicitamente ammesso dalla parte resistente - trattasi di "pettegolezzi" e non di notizie di interesse pubblico, che avrebbero potuto consentire una intromissione nella vita della persona coinvolta.

Le scelte operate dal *Tribunal Constitucional* nel riconoscere una violazione del diritto invocato appaiono senz'altro più corrette ed in linea con tutta la giurisprudenza precedente, anche con quella del *Supremo*; la vicenda, tuttavia, è sintomatica della difficoltà che si incontra a proteggere un bene i cui limiti sono poco definiti e sempre mobili anche quando ci si imbatte in un caso dalle linee abbastanza chiare e definite, in cui la lesione e la responsabilità sono facilmente riscontrabili.

4. Diritto alla riservatezza: un percorso (molto) tortuoso

Se per la Spagna si è potuto parlare del diritto alla riservatezza prendendo le mosse dal dettato costituzionale e se ne è

tentata una ricostruzione quasi esclusivamente sulla base della giurisprudenza costituzionale, mettendo in luce un percorso abbastanza lineare anche se non privo di contraddizioni, per l'Italia, in assenza di un esplicito riferimento in Costituzione^[15], il contributo giurisprudenziale all'evoluzione della riservatezza come diritto è da riconoscersi in quello della Corte di cassazione.

Si può individuare il contenuto del diritto alla riservatezza richiamando la pronuncia che per prima in Italia ha sancito il riconoscimento del diritto fino ad allora aspramente contestato; si tratta della celebre sentenza 2129/1975 (il famoso caso della principessa Soraya), con cui la Cassazione opera sul punto una colossale operazione didascalico-ermeneutica esaminando i tre possibili contenuti del diritto alla riservatezza: quello giudicato troppo angusto di diritto ad essere lasciato solo, quello al contrario troppo generico e diffuso di diritto alla *privacy*, ed infine quello che appare più corretto, un termine medio che definisce il diritto come «tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che compiute sia pure con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi, e senza offesa per l'onore, la reputazione e il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti».

Si estende in pratica il nucleo protetto dal diritto alla riservatezza a «certe manifestazioni della vita di relazione, a tutte quelle vicende, cioè, il cui carattere intimo è dato dal fatto che si svolgono in un domicilio ideale», e questo è da intendersi in un senso metaforico, ulteriore e più ampio dei tradizionali rifugi della persona, del domicilio e della corrispondenza, già consacrati nella Costituzione, alla quale comunque la sentenza si richiama individuando il fondamento del diritto secondo la prima accezione, più ristretta, negli articoli della Costituzione e nelle leggi a tutela del domicilio e della corrispondenza, mentre per la concezione più ampia, per la quale propende, richiama l'art. 2 Cost., il diritto allo svolgimento della propria personalità, l'art. 3 che riconosce la dignità sociale di tutti i cittadini, tutelandone, quindi, la sfera di autonomia necessaria per il suo sviluppo, ed infine gli artt. 29 e 41, citati come esempi impliciti del riconoscimento della importanza della dignità della famiglia e della persona a difesa della vita privata dalle interferenze esterne.

Dal '75 in poi la Cassazione non pare aver mutato indirizzo, trovandosi nel maggior numero dei casi di fronte al contrasto tra diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero.

Con la sentenza 5658/1998 ha affrontato il problema della esistenza, del fondamento e del contenuto di una posizione giuridica soggettiva avente come suo primario contenuto la tutela della vita privata del soggetto.

Pur partendo dalla constatazione che il diritto in questione sia ormai riconosciuto dall'intera giurisprudenza, si impegna nella ricostruzione anche dogmatica della situazione soggettiva e nella ricerca del fondamento normativo.

Dopo aver ripercorso l'*iter* giurisprudenziale, passa in rassegna le norme dalle quali si può desumere la volontà del legislatore di garantire il riserbo sia familiare che personale, inserendo in coda al consueto elenco la Legge 675/96. Non solo, ma afferma che «esiste un vero e proprio diritto alla riservatezza anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria» e che si può inquadrare nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo fondamento in particolare dall'art. 2 Cost.

Accertato il fondamento costituzionale della tutela della riservatezza, la ricerca del contenuto necessariamente deve compiersi sulla scorta delle norme ordinarie, ma non può comunque prescindere da norme di rango superiore, come l'art. 2 che, inteso quale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, è «aperta all'evoluzione dell'ordinamento suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obbiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana" [...]».

Una presa di posizione piuttosto netta che non aveva mai caratterizzato le pronunce della Corte sul tema, che, nell'alternativa tra il riconoscimento di una pluralità di diritti soggettivi o di un solo diritto soggettivo a contenuto indefinito e vario, ha fondato la premessa per un diverso grado di flessibilità e, quindi, di effettività della tutela.

È ovvio che il nucleo di riservatezza nel mutato contesto normativo non possa essere circoscritto alla logica del "domicilio ideale"; la sfera protetta oggi appare più ampia di quella tradizionalmente concordata e la nozione di dato personale, su cui è imperniata la legge, non si concilia affatto con l'idea di "intimità individuale e familiare".

Analogo discorso vale per i "dati sensibili" per i quali operano la regola del consenso ed una protezione più accentuata; si passa così dal concetto di *privacy* fondato sul segreto e sull'esclusione di ingerenze non consentite, a quello

incentrato sull'idea di controllo in ordine alle modalità di circolazione.

La vicenda concreta che ha portato all'attenzione della Cassazione la riservatezza nella sua dimensione moderna di protezione del dato personale, è quella definita con la sent. 8889/2001 (il caso della Vedova Olcese) in cui si è pronunciata sulla legittimità di un decreto del Tribunale di Milano[16], che annullava un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali adito, con esito positivo, dalla vedova di un noto personaggio, la quale lamentava come il *Corriere della Sera* continuasse impropriamente ad utilizzare il cognome del marito per indicare la prima moglie di questi, il cui matrimonio era stato da tempo annullato.

Più precisamente il diritto invocato dalla ricorrente era quello alla identità personale, che «mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità»[17], e che tende a ricongiungersi al diritto alla riservatezza quando attraverso l'identità personale si tutela un interesse al pieno sviluppo dell'individuo, all'autonomia riconosciuta dall'art. 3, 2° comma, Cost., ed è quello che la Corte definisce «diritto alla autodeterminazione informativa».

La prima notazione che emerge leggendo la sentenza del Tribunale di Milano riguarda la interpretazione che dà della legge 675/96, "lanciandosi" in una sorta di interpretazione autentica, laddove afferma l'inesistenza della tutela richiesta dalla vedova al Garante, in quanto la legge 675/96, alla luce della direttiva 95/46/CE, deve essere circoscritta ai soli dati destinati all'archiviazione, mentre nel caso di specie riguarda la diffusione pubblica del dato, in buona sostanza ritenendo che la legge 675 non sia una legge sulla tutela della persona ma piuttosto sulle banche dati, dovendo perciò ricalcare la direttiva 95/46, che non comprendeva la disciplina dei dati che non fossero trattati in maniera automatizzata, avanzando, senza peraltro esplicitarli, sospetti di illegittimità costituzionale.

La Suprema Corte non accoglie questa impostazione e denuncia l'operazione ermeneutica tesa a restringere l'ambito di applicazione, accoglie quindi la tesi per cui la legge nazionale non consiste in una trasposizione meccanica della direttiva europea, ma deriva anche dall'analisi comparata delle normative di altri Paesi, che tengono conto della necessità di offrire tutela di fronte ad ogni trattamento di dati personali, siano essi automatizzati o meno.

Altro aspetto interessante sollevato dal decreto riguarda il conflitto tra diritto alla riservatezza e diritto all'informazione nell'alveo della Legge 675 sotto il profilo della distinzione tra "dato" e "notizia".

Su questo profilo non sembra che la Corte nella decisione in esame sia riuscita a tracciare un confine preciso; la distinzione è sottile, anche perché in parte il dato divulgato coincide con la notizia e si tratterebbe di individuare due piani distinti, quello del contenente e del contenuto.

Nella definizione di trattamento dell'art. 1 della legge 675/1996, venendo espressamente menzionata la diffusione, parrebbe a prima vista logico che anche l'attività che costituisce il fulcro della professione giornalistica sia ricompresa nell'ambito di applicazione della legge.

La dottrina, tuttavia, non è unanime sul punto, affermando alcuni che, per quanto rigido sia lo schema delineato dalla legge 675, esso «si applica non solo alle banche dati create dal giornalista ma anche alla mera raccolta e divulgazione della notizia che non sia immagazzinata»[18], sostenendo, di contro, altri la distinzione tra "trattamento del dato" e "divulgazione della notizia"[19].

Uno dei primi provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia sembrava indicare la seconda via, volta a impedire una "onnivora" capacità della legge di regolare qualunque diffusione di dati personali; in effetti la lettura della norma non chiarisce bene se il trattamento rilevante sia l'insieme delle operazioni indicate ovvero ciascun singolo elemento, ma l'interpretazione restrittiva appare suffragata dal dato formale: la norma incriminatrice, infatti, usa il plurale "dati personali", e non pare pertanto riconducibile al trattamento che abbia ad oggetto un unico dato.

I Giudici di legittimità, nella sentenza del 2001, riconoscono che la notizia è vera e coperta perciò, ricorrendo gli altri requisiti, dal diritto di cronaca, ma ciò non toglie che il dato personale possa essere oggetto di correzione ai sensi legge 675/1996: «La notizia è che taluno si identifica in un certo modo, legittimo o illegittimo che sia. Il dato personale, ovvero l'informazione (cognome) che consente una specifica individuazione può ad onta della verità della notizia, essere oggetto della domanda di correzione da parte di chiunque affermi che quell'uso, in quanto tale riferito dal giornale, leda uno dei diritti di cui all'art. 1 della Legge».

Le due tutele non coincidono e possono, ad avviso della Corte, anche risultare alternative e concorrenti.

Di contro, l'opera della Corte costituzionale è stata caratterizzata da interventi sporadici, su singole norme specifiche portate alla sua attenzione, circostanza questa dovuta sia al modo in cui è configurata la giustizia costituzionale nel nostro ordinamento, in cui manca uno strumento analogo al *recurso de amparo* che permette di confrontare e bilanciare nel caso concreto due diritti costituzionalmente tutelati sia, soprattutto, per il silenzio della Costituzione sul diritto in esame e per l'assenza quasi totale di norme secondarie a tutela della riservatezza che potessero essere oggetto di un giudizio da parte della Consulta.

Il primo riconoscimento da parte della Corte costituzionale del diritto alla riservatezza risale a Corte cost. 38/1973, seppure alcuni riferimenti espliciti si possono individuare in decisioni precedenti^[20], ma è con la pronuncia citata che espressamente si riconosce la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo per il pieno sviluppo della persona e della libertà, ai sensi dell'art. 2, dell'art. 3, 2° comma, dell'art. 13, 1° comma, Cost. «fra i quali rientra quello al proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza e intimità e reputazione».

È con questa pronuncia che la Corte, seppur di sfuggita, inserendolo in elenco più ampio, riconosce il diritto alla riservatezza, trovandone il fondamento costituzionale attraverso l'interpretazione dell'art. 2, non tanto come "clausola aperta", fonte autonoma di diritti a sé stanti e non deducibili da altre parti della Carta, quanto piuttosto come sostegno qualificatore rispetto a diritti riconducibili ad altre norme costituzionali.

Questo pare il cammino inizialmente intrapreso e non più abbandonato, ossia quello di un contenuto aderente ed in linea con i valori costituzionali a protezione della persona, in buona sostanza affiancando alla protezione dell'elemento materiale e personale da ingerenze ingiustificate esterne, uno più ampio, quello del patrimonio psicologico da difendere per un lecito sviluppo della personalità.

Un orientamento dal quale la Corte costituzionale non si è allontanata ed ha in alcuni casi (Corte cost. 81/1993 su una questione di costituzionalità dell'art. 266 c.p.p. per un contrasto con l'art. 15 Cost.) affermato come, andando oltre le strettezze dell'art. 15, esista un diritto più ampio, che protegge lo «spazio vitale che circonda la persona» e che la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione con il nucleo essenziale dei valori della personalità induce «a qualificare il corrispondente diritto come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana».

Recentemente un tale orientamento è stato confermato in Corte cost. 135/2002 ancora su una questione di legittimità, fra le altre, dell'art. 266 c.p.p. per la mancata estensione delle tutele previste alle ipotesi di videoregistrazione di immagini presso il domicilio in contrasto con l'art. 14 Cost.; anche in questa circostanza la Corte respinge la questione affermando che non avrebbe potuto adottare una sentenza additiva di accoglimento che avrebbe finito col dilatare oltre il lecito il contenuto dell'art. 266 c.p.p. sostituendosi illegittimamente al legislatore, di cui si invoca però di nuovo l'intervento.

In queste sentenze la Corte, ammettendo più o meno implicitamente il difetto della normativa di rito, riconosce una lesione non tanto degli artt. 14 e 15 Cost. quanto del più generale diritto alla riservatezza dell'individuo che in qualche misura li ricomprende e che rimane sullo sfondo appena accennata, ma non si spinge fino ad offrire una tutela concreta forzando i contenuti delle norme ordinarie impugnate.

Risulterebbe, così, come la riservatezza da un punto di vista costituzionalistico non deriverebbe più indirettamente dalla tutela apprestata dalla Costituzione a taluni "momenti" dello svolgimento della personalità umana, ma si risolverebbe nell'autonomo riconoscimento, post costituzionale, di un dato "spazio vitale" di cui le garanzie degli artt. 13, 14 e 15 costituiscono una applicazione non esaustiva. Questa scomposizione ritroverebbe poi una sua ontologica unitarietà, grazie alla concezione monista della Corte in materia di diritti della personalità quale *unicum* infrazionabile, nelle pronunce emesse, dove la riservatezza sarebbe espressione particolare di un principio generale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.

I vantaggi di una siffatta interpretazione, però, sono pari ad i rischi che essa comporta, a fronte dell'evoluzione progressiva del diritto in linea con lo sviluppo sociale e tecnologico che facilita il compito del giudice nel caso concreto, si evidenzia il pericolo connesso a questa flessibilità dato dall'eccessivo potere concesso nell'operazione ermeneutica che può condurre facilmente ad un vero arbitrio.

Lo "spazio vitale" di cui parla la Corte potrebbe essere inteso in modo tale da dare un riconoscimento costituzionale a nuovi valori meritevoli di tutela ma allo stesso tempo comporta il restringimento dell'ambito di altri diritti espressamente garantiti dalla Costituzione che sono ad essi contrapposti.

In breve può dirsi che la Corte si sia trovata ad affrontare alcune questioni in cui il bilanciamento da operare aveva tra i due termini il diritto alla sfera privata dell'individuo, specialmente in materia di prove del processo penale e che in questi casi si sia dovuta muovere sempre nell'ottica di risolvere il nodo concreto piuttosto che delineare una dottrina coerente sul diritto in esame.

5. Uno sguardo al futuro: la protezione dei dati genetici

Può dunque propendersi per l'esistenza di un diritto fondamentale alla riservatezza che, seppure non riconosciuto espressamente nel nostro ordinamento, vi ha trovato cittadinanza con contenuti non dissimili da quelli riconosciuti nel sistema spagnolo al derecho a la intimidad, giungendo così a delineare una matrice comune.

Occorre quindi rimarcare come le nozioni di intimidad e riservatezza siano più ristrette nei loro confini che, seppure mobili in conseguenza della componente socio-culturale che le caratterizza, configurano un diritto di astensione e di rispetto verso i terzi ma non giungono mai a toccare quelle manifestazioni della persona che nel diritto statunitense si ritengono legate alla privacy.

Seppure riservatezza e intimidad non appaiano ontologicamente suscettibili di interpretazioni creative di quel genere, è pur vero però che in alcune delle pronunce riportate, si è assistito ad un avanzamento del fronte protetto, tenendo conto della dignità umana e della libertà di coscienza come elementi costitutivi del "nucleo forte" del diritto; si può forse immaginare che le questioni nuove, poste dal progresso tecnologico, possano trovare una soluzione dando un significato nuovo e più esteso alla riservatezza, che non può più essere quello limitato di non ingerenza esterna, ma uno più esteso, in grado di abbracciare tematiche nuove e complesse, fino ad approdare al diritto alla autodeterminazione in un senso ampio.

Dalla metafora del "domicilio ideale" (Cass. 2129/1975) la Corte costituzionale è giunta a tutelare la quiete e la tranquillità dell'individuo dalle immissioni rumorose della propaganda elettorale (Corte cost. 138/1985), bilanciando il diritto a manifestare il proprio pensiero con la libertà di non ascoltare il messaggio; devono considerarsi intrusioni illecite quelle dalle quali non è consentito difendersi all'interno delle proprie mura se non con sforzi eccessivi. Ecco quindi che il diritto alla quiete ed alla tranquillità, privo di riconoscimento costituzionale, salvo il limite imposto dall'art. 32, che però sposta troppo in avanti il confine dell'illegittimità, ottiene una copertura ed un peso nel bilanciamento fra diritti allacciandosi alla riservatezza o - meglio - alla protezione della vita privata.

È in questa direzione che si sta muovendo il concetto di privacy più nuovo, passando dal "diritto ad essere lasciati soli" di Warren e Brandeis al "diritto ad essere lasciati in pace" della società moderna, al diritto alla tranquillità individuale del consumatore, riconosciuto anche dalle direttive comunitarie contro aggressivi metodi di vendita[21].

Tuttavia, accanto a queste forme di riservatezza come garanzia dall'intrusione di terzi, se ne riconosce un'altra, quella che garantisce dal potere normativo dello Stato, e mentre nel primo caso si offre la protezione ad uno spazio che l'individuo può rivendicare per sé distinto da quello pubblico, nel secondo si dà copertura al nucleo insopprimibile della riservatezza contro l'esercizio del potere normativo. Simile accezione del diritto si radica nell'art. 3, 2° comma, Cost., nel principio del pieno sviluppo della persona, nei principi di libertà che attengono al lavoro, nell'art. 4 come libera scelta della professione, nell'art. 29 come libertà all'interno dei rapporti familiari, ma in un contesto così ampio vi possono rientrare anche la libertà sessuale, i temi della contraccezione e dell'aborto, dimostrando tutto il potenziale espansivo che racchiude il concetto di riservatezza nella nostra Costituzione.

All'apice di questo concetto di riservatezza si finisce per sconfinare nella libertà di coscienza, vero cuore del problema, che per esprimersi deve tradursi spesso in comportamenti pubblici e che, pertanto, nel momento in cui si rivela, pare l'antitesi dell'intimità, dalla quale però non può prescindere a rischio di risultare soppressa.

In realtà, se l'idea in senso negativo di riservatezza come semplice difesa dalle ingerenze indebite è ormai tradizionalmente accettata, la seconda visione, quella positiva, il cui limite estremo è dato dal significato pervasivo di

privacy (quello fatto proprio dalla Supreme Court statunitense), sembra incontrare non poche resistenze, anche nel suo temine medio di diritto all'autodeterminazione circoscritto ai dati personali.

L'ultimo aspetto rappresenta il nuovo confine del diritto alla riservatezza, da intendersi come negazione di ingerenze esterne, come divieto alla divulgazione di fatti riservati ed, infine, come controllo sulle informazioni che, seppur già uscite dalla sfera privata, restano sottoposte ad un potere di verifica del soggetto interessato.

La relazione che esiste tra diritto alla riservatezza e diritto alla protezione dei dati personali (il diritto all'autodeterminazione informativa) oscilla tra l'idea della protezione dei dati come nozione diversa dalla protezione della riservatezza (in quanto l'interesse ad assicurare l'esattezza dei dati ed il relativo impiego non sono necessariamente connessi al diritto alla riservatezza individuale) e la concezione secondo cui la differenza non sta tanto nel contenuto o nel significato, quanto piuttosto nella tradizione giuridica di cui costituiscono il precipitato normativo, per cui la protezione dei dati sarebbe espressione della civil law, mentre nella common law si farebbe riferimento all'altra nozione.

Il fondamento giuridico pare tuttavia essere comune ed è da ricercare nella riservatezza, anche se la protezione dei dati rispecchia più che un'idea individualista, quelle collettive del controllo e dell'archiviazione delle informazioni, ed esse coincidono solo nell'ambito più ristretto dei dati personali che si riferiscono alla sfera intima.

La stessa definizione ed il contenuto essenziale di riservatezza devono allora adeguarsi, dal momento che il problema non è più soltanto quello di evitare l'ingerenza e la diffusione, che rappresentano l'aspetto "primitivo" della questione, essendosi il baricentro adesso spostato dall'esigenza di isolamento al potere di controllo sulle informazioni rilevanti per l'interessato, anche dopo che siano divenute conosciute all'esterno.

Le informazioni acquistano nella società informatizzata un preciso valore economico, la privacy entra così in conflitto con gli interessi del mercato, diviene essa stessa un costo da tenere in considerazione, ma le informazioni, per quanto suscettibili di valutazione monetaria, non possono perdere il fondamentale valore personale ed umano.

Gli sviluppi più naturali del diritto alla intimità si intravedono nell'applicazione alla protezione dei dati personali e in particolare ai dati genetici, i "dati più sensibili" fra quelli della persona, ai quali, pur mancando riferimenti specifici, va estesa la protezione costituzionale, affidando ancora una volta alla giurisprudenza il compito di tracciare i confini invalicabili a difesa della persona avendo come parametro la dignità umana.

Non è poi così azzardato affermare che sulla categoria dei dati genetici si stia giocando la vera partita della reale tutela del diritto alla riservatezza.

Le informazioni ottenute dagli esami genetici sono diverse da ogni altra informazione, dal momento che il patrimonio genetico è inalterabile, coglie il soggetto nella sua unicità, costituisce il tramite con le generazioni successive ed è, quindi, in stretta correlazione con l'identità e la dignità dell'individuo.

Il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. 30 giugno 2003, n.196) costituisce il primo tentativo a livello europeo e non solo, di codificare in un solo provvedimento decine e decine di disposizioni di legge e di regolamento elaborate negli ultimi anni o inserite nelle leggi speciali, che si sono stratificate nel tempo in diversi settori; il Codice dedica ai dati genetici il Capo V, composto da un solo articolo, il 90, rubricato come Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo. Nel nostro ordinamento manca una definizione legislativa di dato genetico ed è perciò necessario risalire a quella che dà la raccomandazione n. R (97)5, secondo la quale sono tali «tutti i dati, indipendentemente dalla tipologia, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo o le modalità di trasmissione di tali caratteri nell'ambito di un gruppo di individui legati da vincoli di parentela».

Le informazioni genetiche sono "strutturali", nel senso che ci accompagnano per tutta la vita, predicendo addirittura il nostro destino fisico; simili "dati" sono a loro volta delle "banche dati", non essendo riscontrabile nessun altro caso in cui la raccolta di un'informazione fornisca così tante notizie contemporaneamente ed in grado di interferire in tale misura sull'interessato.

Illusorio sarebbe pensare di poter inibire il trattamento di questi dati in blocco (forse sarebbe un atteggiamento conservatore ed in qualche misura oscurantistico), ma è altrettanto evidente che gli attuali strumenti non garantiscano una tutela sufficiente, esigendosi con tutta probabilità una regolamentazione ad hoc, molto specifica, che tolleri il

trattamento nei pochi casi descritti, onde impedirne ogni altro dissennato utilizzo.

Da una parte l'informatica applicata alla medicina che, con una lettura integrata di dati distanti, consentirebbe di delineare le condizioni di salute non solo di un individuo ma di un'intera fascia di popolazione, agevolando notevolmente scelte politiche di prevenzione e cura, ma, dall'altra, i risultati positivi potrebbero essere travolti qualora venisse superato il limite invalicabile della dignità del malato o qualora se ne facesse un uso in qualche modo discriminatorio.

Non pare condivisibile un approccio alla materia supportato dalla ristretta logica dominicale, che consideri il genoma proprietà privata, inaccessibile come e più della propria abitazione; occorre piuttosto segnare il limite oltre il quale la difesa del bene individuale danneggi l'interesse pubblico (ad es., l'impiego di tali informazioni in forma anonima nell'ambito scientifico deve essere tenuto distinto dall'uso per fini diversi, magari lucrativi).

Mentre in alcuni Paesi - tra essi la Spagna - si è proibito l'utilizzo di qualunque test genetico, la polemica sul punto è particolarmente accesa in Inghilterra dove, in assenza di divieti legislativi specifici, l'Associazione delle Compagnie assicurative permette alle società di impiegare i risultati dei test genetici dei propri clienti, divenendo la mappa genetica uno dei parametri per determinare il costo del premio assicurativo. Qualche preoccupazione comincia effettivamente a sorgere, né possono valere a dissiparle le "tranquillizzanti" giustificazioni addotte dal Presidente dell'associazione che riferisce come le consorziate si siano autoregolate nel senso di non rendere obbligatori i test genetici per la stipula del contratto, salvo - ma il Presidente omette di dichiararlo - stabilire tariffe più elevate per coloro che non offrono i dati!

Forte è dunque il rischio di creare una società divisa in caste, una sorta di "sottoproletariato genetico"^[22], composto da soggetti "fisicamente inaffidabili", che nessuno vorrà assumere o assicurare, a cui nessuna banca sarà disposta a concedere un mutuo, persone escluse dal circuito economico perché condizionate dal difetto genetico riscontrato; non può sorprendere, insomma, che il trattamento dei dati genetici metta in crisi la regolamentazione esistente, evidenziandone le lacune.

Non è un pericolo da sottovalutare, tanto meno confidando nel fatto che ad oggi lo studio dei geni può offrire soltanto una "debole attitudine predittiva" sulla possibilità di contrarre una certa malattia, sia perché per alcune patologie è già una realtà concreta^[23] sia perché nessuno può conoscere i tempi del progresso scientifico e probabilmente - mediando dalla medicina - è meglio prevenire che curare.

In questo specifico settore l'Italia ha ratificato con la legge 145/2001 la disciplina introdotta dalla Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa del 1997, nonché il Protocollo aggiuntivo del 1998 che, in tema di clonazione di esseri umani, proibisce «qualsiasi intervento che abbia per scopo quello di creare un essere umano geneticamente identico a un altro, vivente o morto». Tra i principi stabiliti dalla Convenzione figurano quello per cui «la strumentalizzazione dell'essere umano attraverso la clonazione è contraria alla dignità della persona e costituisce un uso improprio della biologia e della medicina» e quello secondo il quale «il corpo umano e le sue parti non devono essere fonti di profitto».

A ben osservare, i presupposti di fondo erano già stati accolti ed applicati nel nostro Paese dalla legge 675/1996 (recepiti ora dal nuovo Codice); così il principio generale secondo il quale l'interesse dell'essere umano deve prevalere su quello della scienza e della società, il principio che riconosce il massimo rispetto in fatto di dati sanitari ed il diritto a non essere messo a conoscenza, quello per cui i test genetici potranno essere eseguiti solo per ragioni scientifiche o di salute, vietando qualunque discriminazione contro la persona fondata su di essi, infine - ma non ultimo - il principio che impone la necessità di un consenso libero e consapevole.

La normativa applicabile è quindi quella risultante dalla combinazione delle recenti Convenzioni internazionali con gli orientamenti già consolidati nella disciplina del trattamento dei dati sensibili.

La necessità di una tutela specifica in tema di disciplina dei dati genetici per non lasciare spazio ad alcuni pericolosi equivoci, emerge con forza dal caso - in tal senso illuminante - dell'Islanda, il cui Parlamento ha autorizzato un'impresa privata a raccogliere i dati genetici dei cittadini islandesi a scopi di profitto. Al termine di un lungo dibattito si è giunti alla discutibile conclusione di non reputare necessario il consenso dell'interessato per la raccolta dei dati e che comunque tale consenso non sarebbe revocabile una volta prestato, superando così l'ostacolo della direttiva europea 95/46/CE che imporrebbe entrambi i requisiti, semplicemente argomentando che questa normativa non è applicabile ai dati genetici, non rientrando nella definizione di dato personale dell'art. 2 della direttiva.

Scenari che fino a qualche anno fa potevano apparire lontani se non addirittura impossibili si stanno già realizzando ed il diritto deve fornire quanto prima strumenti nuovi per affrontare questa autentica rivoluzione, ed il temperamento tra gli interessi in gioco, il progresso scientifico e la dignità umana dovrà essere rigoroso e non contaminato dalle ragioni economiche e lucrative che si muovono sullo sfondo.

L'esempio del trattamento dei dati genetici dimostra, se mai ve ne fosse bisogno, quanto il tema del diritto alla riservatezza sia sempre attuale e sempre in evoluzione per il diverso bilanciamento dei beni costituzionalmente protetti che si contrappongono di volta in volta; non più il solo diritto alla libertà di stampa o quello alla tutela della salute, ma lo sviluppo della ricerca scientifica dell'art. 9 Cost., la libertà di iniziativa economica dell'art. 41.

Questi "nuovi contrasti" imporranno alla Corte costituzionale "nuovi bilanciamenti", che non avverranno più tra interessi costituzionalmente tutelati da un lato e la semplice "sensazione di un diritto" dall'altro (come pare essere stata percepita finora la riservatezza, concetto sfuggente, poliedrico e forse proprio per questo difficilmente circoscrivibile da un punto di vista giuridico), ma dovranno realizzarsi tra interessi costituzionalmente tutelati ed il "nucleo forte" del diritto fondamentale alla riservatezza, risultando a quel punto improcrastinabile una definizione precisa dei "dati più sensibili tra i dati sensibili"; l'obiettivo (ambizioso) sarà quello di delineare un "sistema virtuoso" di legittima circolazione dei dati attraverso tre strumenti di controllo: quelli diretti dell'interessato (consenso, accesso, opposizione), quelli dell'autorità garante, quelli promossi da codici di deontologia e buona condotta.

* Intervento al Seminario **"Bio-tecnologie e valori costituzionali: il contributo della giustizia costituzionale"**, Parma 19 marzo 2004.

** Dottorando di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali - famiglietti@ddp.unipi.it.

** Dottorando di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali - famiglietti@ddp.unipi.it.

[1] «L'enunciazione delle diversità terminologiche adottate dalla dottrina per classificare il fenomeno studiato, evidenzia l'incertezza che ha caratterizzato la ricerca nella individuazione dei contenuti della situazione giuridica che si è inteso definire», così G. Giacobbe, *Il diritto alla riservatezza in Italia*, in *Dir. e soc.*, 1974, 694.

[2] Pur volendo rimanere fedele all'impronta sintetica del contributo, alcuni riferimenti storici alla genesi ed all'evoluzione del concetto di *privacy* paiono però indispensabili. Con la nascita dei c.d. "diritti borghesi", la riservatezza si manifesta come privilegio di classe, da cui il binomio anglosassone *privacy-property*. Il termine *privacy* e la esigenza di tutela della vita privata sono documentati per la prima volta nella giurisprudenza inglese nel celebre caso *Prince Albert v. Strange* (il caso è citato da M. Santaroni, *Appunti in tema di lesione dell'onore e della riservatezza in Inghilterra*, in *Resp. civ. e prev.*, 1983, 3), relativo alla diffusione a scopo di lucro da parte di un dipendente della Casa Reale di alcune immagini raffiguranti la regina Vittoria ed il principe Alberto in atteggiamenti familiari e di personale interesse; l'azione inibitoria nei confronti dell'editore venne accolta e l'accaduto venne definito *sordid spying into the privacy of domestic life*. Il caso, che presuppone quali elementi fondanti l'informazione confidenziale, l'obbligo di riserbo e l'impiego non autorizzato, si converte così in un *seminal case* per la giurisprudenza d'oltre Manica, seppur fortemente limitato nell'applicazione dal particolare rapporto di fiducia richiesto, mentre più frequenti sarebbero state le violazioni della *privacy* come *trespass*, ossia come violazione del diritto di proprietà o di un altro diritto della persona. La giurisprudenza inglese non ha individuato una tutela specifica della *privacy*, ma singoli rimedi per i casi concreti, i quali però avrebbero mostrato tutta la loro inadeguatezza ogniqualvolta la lesione della vita privata si fosse realizzata senza un'azione materiale o senza la violazione di un vincolo contrattuale o fiduciario.

La problematica in esame viene affrontata in maniera più approfondita dalla giurisprudenza statunitense del secolo XIX. Fu il giudice Cooley ad individuare *a right to be alone*, concetto che sarà ripreso da un giovane giurista e da un amico avvocato, S.D. Warren e L.D. Brandeis, la cui vita familiare era oggetto di indiscrezioni da parte della stampa scandalistica, che nel celeberrimo *The right to privacy* posero le premesse teoriche di un generale diritto alla vita privata fondato non più sul diritto di proprietà ma sul principio di "inviolata personalità". Alla loro opera si deve il progressivo abbandono del binomio *privacy-property* con il corollario del *physical trespass*, giungendo non tanto ad una definizione di *privacy*, quanto piuttosto all'individuazione nella violazione della vita privata di un'autonoma figura di *tort*, di illecito civile, identificabile con ogni ipotesi di turbamento della pace spirituale del soggetto, e che autorizza una richiesta di

risarcimento o un'azione inibitoria.

L'evoluzione del concetto da *privacy-property* verso la *privacy-dignity* è scandita da sentenze "storiche" della Corte Suprema [ex pluribus, *Griswold v. Connecticut*, 381 U.S. 479 (1965) in tema di prescrizione ed uso di sostanze contraccettive e *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973) in tema di aborto] e segna il passaggio dal campo della *common law* a quello della *constitutional law* e la preminenza della gerarchia dei valori della persona rispetto al patrimonio, arrivando ad un riconoscimento costituzionale del diritto in questione fondato su Emendamenti della Costituzione (in particolare nel I, III, IV, V, IX, XIV sono individuati riferimenti utili al riconoscimento della *privacy*), anche se non sempre attraverso orientamenti univoci, dovendo la Corte Suprema spesso fare ricorso anche a concetti sociologici o comunque meta-giuridici, ed utilizzare lo strumento del *balancing test* che tende a sfumarne i contorni.

[3] Cfr. *Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey*, 4751 U.S. 27 (1992), generalmente conosciuta come sentenza *Casey*, commentata da A. Santosuoso, *Aborto e rifiuto di cure in due discusse sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti*, in *Pol. dir.*, 1993, 155.

Una simile vis espansiva della *privacy* si giustifica in ragione dall'assenza di altre disposizioni analoghe a quelle delle Costituzioni italiana e spagnola a tutela della dignità e dei valori della persona, finendo con lo svolgere così una funzione di supplenza, uno strumento per dare accesso alle più disparate istanze. Tutto ciò comporta un ruolo decisivo da parte della Supreme Court nel fornire questa interpretazione a tratti anche creativa, considerando, inoltre, che non trattandosi di un diritto assoluto, spetta sempre alla Corte individuare i limiti e bilanciare i valori in gioco. La soluzione dipende in larga misura dalle circostanze concrete del caso e dal diverso peso riconosciuto ai singoli beni contrapposti e - non ultimo - dalla composizione del collegio. Risulta, quindi, praticamente impossibile estrapolare principi giuridici dalle varie sentenze sulla materia in grado di assicurare un pur minimo grado di certezza. «La Corte Suprema tende ad individuare interessi di *privacy* nella quasi totalità dei diritti di libertà», ma con una tale operazione è sicuramente fondato il rischio che il diritto alla *privacy* diventi «il cavallo di Troia attraverso cui le libertà fondamentali vengono degradate ad interessi il cui esercizio è condizionato da ciò che la Corte reputa essere conforme al troppo vago parametro della ragionevolezza», così A. Baldassarre, *Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense*, Roma, 1974, 474. In altre pronunce, tuttavia, la Corte Suprema non è riuscita ad affrancarsi da una valutazione etica e moralistica del diritto come nelle sentenze [*Doe v. Commonwealth's Attorney*, 425 U.S. 901 (1976), *Bowers v. Hardwick*, 478 U.S. 186 (1986)] in cui ha sancito la costituzionalità di leggi che considerano reato i rapporti omosessuali, anche se svolti in luoghi privati e tra adulti consenzienti. In questi casi le motivazioni della Corte hanno unicamente fatto richiamo ad un concetto di promozione della moralità e della decenza, che accorda una tutela ristretta ai diritti fondamentali ben radicati nella tradizione americana.

[4] In ambito europeo il riferimento costituisce una novità, in quanto, insieme a quelli della Costituzione portoghese (art. 35 della Carta del 1976 e artt. 26 e 35 di quella del 1982), rappresentano la prima espressa costituzionalizzazione del diritto alla riservatezza. Per quanto attiene, invece, alla inviolabilità del domicilio sono riscontrabili importanti precedenti nella storia costituzionale spagnola, in particolare già nella Costituzione di Cadice (1812), il cui art. 306 stabiliva: «No podrá ser allanada la casa de ningún español, sino en los casos que determine la ley para el buen orden y seguridad del Estado».

[5] Cfr. L. Osorio, *Comentario a la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Madrid, 1993, 141.

[6] F.J. Matia Portilla, *Constitution et secret de la vie privée*, in *Annuaire international de Justice Constitutionnelle*, Paris, 2000, 209.

[7] Significativa da quest'ultima prospettiva è STC 202/1999, in cui il *Tribunal Constitucional* lega il concetto di *intimidad* al diritto alla auto-realizzazione dell'individuo, sebbene si tratti di un *recurso de amparo* deciso in relazione all'art. 18.4 Cost.

[8] È pur vero che la Corte Suprema statunitense giudica tanto in fatto quanto in diritto, laddove l'art. 44.1 della *Ley Orgánica del Tribunal Constitucional* impone al *Tribunal* di giudicare «independientemente dai fatti che originarono il processo». Tuttavia nelle pronunce soprattutto sui *recursos de amparo* sono spesso presi in considerazione i fatti sottesi alle questioni al vaglio, proprio a causa delle caratteristiche peculiari dell'oggetto, il diritto all'intimità, che ha un contenuto tanto ampio quanto sfumato nei suoi contorni, un diritto che la stessa Carta costituzionale pone a limite di altri diritti fondamentali.

[9] L'intimità territoriale si proietta anche negli spazi pubblici attraverso il concetto di "aspettativa ragionevole di riservatezza"; installare microfoni in un domicilio invade l'intimità territoriale ma non è molto diverso, ad esempio, dal captare una conversazione in un luogo appartato di un parco, poiché il mezzo intrusivo altera la normalità di una situazione nella quale si confida in una certa riservatezza. Nella sentenza 98/2000 il *Tribunal Constitucional* affronta il delicato tema della possibilità per il datore di lavoro di sistemare sui luoghi di lavoro sistemi audiovisivi, stabilendo che per determinare la lesione del diritto occorre tenere in considerazione alcuni elementi come l'ubicazione concreta (nel caso - ad esempio - di spogliatoi o luoghi di riposo l'illiceità sarebbe scontata per ovvie ragioni, mentre non si esclude che in altri luoghi di lavoro ciò possa avvenire), il grado di intrusione nell'intimità, distinguendosi tra controllo specifico e controllo indiscriminato e di massa, ed inoltre le finalità perseguite dall'impresa, e se, infine, il sacrificio del diritto fondamentale dei lavoratori possa rientrare nel *principio de proporcionalidad*. La giurisprudenza costituzionale è stata, poi, presa a riferimento anche dai tribunali ordinari per risolvere i casi ormai frequenti di controllo dell'uso improprio dei computer sul posto di lavoro da parte degli impiegati.

[10] Nell'occasione si registrarono due *votos concurrentes*, nei quali i giudici autori avrebbero voluto una pronuncia più innovativa ed ambiziosa che estendesse la protezione a qualsiasi ambito per il libero sviluppo della persona, sulla base del fatto che «l'aggressione all'intimità si concepisce non solo come *publicatio* di quello che è privato per noi, cioè che riguarda la privacy, ma anche come il diritto a sviluppare la nostra vita privata senza ingerenze esterne che siano evitabili e che non abbiamo il dovere di sopportare».

[11] L. Murillo De La Cueva, *El derecho a la autodeterminación informativa*, Madrid, 1990, 117 ss.

[12] Il caso nasce dalle rivelazioni alla rivista *Lecturas* da parte della bambinaia di alcune notizie riguardanti la vita privata personale e familiare della signora Isabel Preysler (compagna del cantante Julio Iglesias). Da segnalare che la vicenda è arrivata fino al Tribunale dei Diritti dell'Uomo che ha riconosciuto anch'esso la lesione del diritto alla vita privata.

[13] Sono diversi gli episodi - anche eclatanti - del contrasto tra *Constitucional* e *Supremo*: ad es. STS 1064/2001, in cui - sempre in tema di tutela della riservatezza - il *Supremo* sembra voler rispondere alla sentenza del caso Preysler e ribadire il proprio ambito di competenze. Ma per apprezzare nella sua dimensione generale la portata della "guerra tra le Corti spagnole" non può sfuggire la recente STS 51/2004, con cui il *Supremo* ha condannato 11 Giudici costituzionali su 12 al risarcimento del danno per aver troppo frettolosamente archiviato un *recurso de amparo*!

[14] Per dare maggior peso alle proprie argomentazioni il *Tribunal Constitucional* richiama poi le sentenze maggiormente significative in materia di diritto alla privacy pronunciate dal Tribunale Europeo dei Diritti Umani: il caso X e Y contro Olanda (26 marzo 1985) relativo ad una fattispecie di violenza sessuale su un soggetto infermo di mente, integrante violazione del diritto alla vita privata ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, mentre nel caso Costello-Robert contro Regno Unito (25 marzo 1993), relativo alla punizione corporale subita da un giovane in un collegio privato, i giudici hanno ritenuto non sussistere la lesione della vita privata ai sensi dell'art. 8; il caso Leander contro Svezia (26 marzo 1985) relativo al ricorso di un cittadino contro l'autorità pubblica per le indagini svolte sulla sua vita privata; ma soltanto nel caso Z contro Finlandia (25 febbraio 1997) si trattava della divulgazione a mezzo stampa del nome di una persona («Z») che, moglie di un sieropositivo, aveva intentato una causa contro il marito colpevole di averle trasmesso il virus. È evidente come non si citino casi analoghi di contrasto tra diritto all'informazione e diritto alla riservatezza, ma più genericamente vengano richiamati casi famosi nei quali è stato affermato il diritto alla riservatezza, a conferma di quella sensazione che vuole i giudici costituzionali percepire la giurisprudenza internazionale più come elemento di colore che assunto giuridico degno di nota.

[15] Anche se non si trova un articolo dedicato al diritto riservatezza, la nostra Costituzione tutela aspetti che per tradizione sono strettamente connessi alla riservatezza e ne rappresentano in un certo senso lo sviluppo logico, come l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza, che infatti nella Costituzione spagnola trovano posto nell'unico corpo dell'art. 18.

[16] Il decreto del tribunale di Milano del 14 ottobre 1999 era in revisione del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 19 aprile 1999. La decisione del Tribunale rappresenta la prima di un giudice in revisione di un provvedimento del Garante, in *Foro it.*, 2000, 1, 649 con note di M. Granieri, *Sulla c.d. tutela paragiurisdizionale dei diritti di fronte alle autorità amministrative indipendenti. Il caso del Garante dei dati personali*, e di A. Palmieri, *Protezione dei dati personali e diritto di cronaca verso un "nuovo ordine"?*.

[17] Così Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, 2211, in cui si specifica che «l'identità personale è formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni».

[18] Così G. Buttarelli, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997, 412.

[19] Così G. Corrias Lucente, *Dati o notizia? La tutela della riservatezza e il diritto di cronaca*, in *Dir. inf.*, , 1999, 96.

[20] In particolare, Corte cost. 122/1970 in cui si tratta del diritto d'autore, del diritto all'immagine, in rapporto all'art. 21 della Costituzione e Corte cost. 12/1972 che in tema di questue riconosce un generale diritto a non rivelare le proprie convinzioni.

[21] Cfr. direttiva 97/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa.

[22] È l'appropriata espressione utilizzata da G. Rasi, *La tutela dei dati personali potrebbe comprendere anche il genoma umano*, in *Diritto e Giustizia*, n.26, 2001, 57.

[23] Ci si riferisce, ad esempio, al morbo della "Corea di Huntington", una patologia ereditaria che distrugge le cellule cerebrali a partire dalla mezza età.